

SCHEMA DI ACCORDO EX ART.15 LEGGE 241/90 E ART 23 C.C.N.L. REGIONI E AUTONOMIE LOCALI DEL 16/11/2022 PER L'UTILIZZAZIONE CONGIUNTA E A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE DIPENDENTE

L'anno duemila _____, il giorno _____ del mese _____;

Premesso che

- a norma dell'art. 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004 *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente C.C.N.L. per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione tra gli enti e previo assenso dell'ente di appartenenza”*;
- l'art. 23 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 16.11.2022 ha disapplicato e sostituito l'art. 14 del CCNL 22.01.2004, nonché l'art. 17, comma 6, del CCNL 21.05.2018 confermando di fatto la disciplina previgente prevedendo quanto segue: *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione”*.

Dato atto che il Comune di Mombercelli, il Comune di Vinchio e il Comune di Agliano Terme, hanno manifestato la necessità non altrimenti risolvibile di avviare un rapporto di collaborazione tra Enti per l'utilizzo congiunto di n.1 unità di personale in servizio presso la Comunità Collinare “Unione Val Tiglione e Dintorni”;

Rilevato che la Comunità Collinare Val Tiglione e Dintorni ha acconsentito a soddisfare le specifiche esigenze manifestate in un quadro di interazioni operative finalizzate al miglioramento dei servizi riferibili a entrambi gli enti e nell'ottica di ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane esistenti.

tra

la Comunità Collinare Unione Val Tiglione e Dintorni, rappresentata dal dott. Alfio Tommaso Zacco, in qualità di Responsabile del Personale, il quale agisce nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione;

il Comune di Mombercelli, rappresentato dal dott. Domenico Fragalà, in qualità di Responsabile del Personale, il quale agisce nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione;

il Comune di Vinchio, rappresentato dalla dott.ssa Chiara Rosalia Zogo, in qualità di Responsabile del Settore Finanziario, la quale agisce nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione;

il Comune di Agliano Terme, rappresentato dalla dott.ssa Barbara Borio, in qualità di Responsabile del Personale, il quale agisce nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione

SI STABILISCE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1 Oggetto

Il presente accordo convenzionale ha per oggetto l'utilizzazione da parte del Comune di Mombercelli, del Comune di Vinchio e del Comune di Agliano Terme della dipendente Boero Lisa, in servizio a tempo pieno e indeterminato presso l'Unione Val Tiglione e Dintorni in qualità di operatore esperto, ex categoria B, il cui consenso è manifestato mediante sua sottoscrizione del presente accordo convenzionale, per lo svolgimento di mansioni afferenti il suo profilo professionale presso il Comune di Mombercelli, il Comune di Vinchio e il Comune di Agliano Terme.

Art. 2 Durata

La presente convenzione decorrerà dal 01.01.2024 al 31.12.2024. Al termine del periodo di durata gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo assunto dalle rispettive Giunte, al rinnovo del presente accordo alle medesime od a mutate condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale della convenzione, questa viene a cessare.

Art. 3 Tempo di lavoro e assegnazione

La dipendente Boero Lisa presterà servizio presso il Comune di Mombercelli per un tempo di lavoro pari a n. 12 ore settimanali, presso il Comune di Vinchio per un tempo di lavoro pari a n.6 ore settimanali, per il Comune di Agliano Terme per un tempo di lavoro pari a n.6 ore settimana, per l'Unione Val Tiglione per le restanti ore settimanali di lavoro.

La dipendente garantisce la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo nel rispetto del numero di ore spettanti ad ogni Ente, secondo un calendario concordato d'intesa fra le amministrazioni degli Enti suddetti e la dipendente stessa, nel rispetto della vigente normativa contrattuale. Gli Enti interessati potranno di volta in volta convenire una diversa utilizzazione del servizio senza incidere sull'entità degli oneri che vengono stabiliti con il presente accordo convenzionale.

Art.4 Titolarità del rapporto

La titolarità del rapporto organico è conservata presso l'Unione Val Tiglione e Dintorni, cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio, per cui assume, a proprio carico, tutti gli adempimenti, previsti dalla legge e dai relativi contratti di lavoro, ai fini dei rapporti giuridici ed economici con la dipendente.

Art. 5 Oneri finanziari

Compete alla sig.ra Boero Lisa per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso il Comune di Mombercelli, il Comune di Vinchio, il Comune di Agliano Terme e l'Unione Val Tiglione e Dintorni, il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali.

Gli oneri finanziari riferiti al lavoratore utilizzato sono i seguenti:

1. Trattamento economico in godimento del lavoratore (costituito da stipendio contrattualmente determinato ed erogato per 13 mensilità, indennità di vacanza contrattuale, indennità di comparto, P.E.O, assegni dovuti al dipendente)
2. Trattamento accessorio a norma di contratto finanziato all'interno del Fondo risorse decentrate connesso allo svolgimento di particolari attività (indennità turno/disagio/maneggio valori, reperibilità, lavoro straordinario) oppure erogato per particolari progetti, incarichi o responsabilità oppure in base alla produttività;
3. Oneri riflessi a carico del datore di lavoro.
4. Rimborso spese di accesso dall'Unione Val Tiglione e Dintorni al Comune di Mombercelli.

Il trattamento economico di cui al punto 1, i relativi oneri, i conseguenti assegni dovuti alla dipendente, nonché ogni altra connessa contribuzione dovuta dagli istituti o Enti previdenziali a Assistenziali, dovranno essere ripartiti tra l'Unione Val Tiglione e Dintorni, il Comune di Mombercelli e il Comune di Vinchio nei seguenti termini:

- 33,34 % a carico dell'Unione Val Tiglione e Dintorni;
- 33,34 % a carico del Comune di Mombercelli;
- 16,66 % a carico del Comune di Vinchio;
- 16,66 % a carico del Comune di Agliano Terme

e saranno erogati per intero dall'Unione Val Tiglione e Dintorni con obbligo di rimborso da parte del Comune di Mombercelli, del Comune di Vinchio e del Comune di Agliano Terme per la quota di spettanza. Il conguaglio a saldo di quanto dovuto per l'anno di riferimento verrà comunicato all'Unione Val Tiglione e Dintorni entro il 28 febbraio dell'anno successivo e dovrà essere versato entro il 31 maggio del medesimo anno. Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere comunicate per iscritto all'Unione Val Tiglione e Dintorni entro il termine perentorio di gg. 30 dal ricevimento della richiesta di saldo. e per missioni o trasferte effettuate per conto di ciascun Ente, saranno riconosciute e liquidate dall'Ente che le ha autorizzate, sulla base di specifica documentazione.

Ciascun Ente corrisponde nel caso, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base alla graduazione della posizione attribuita e dei criteri stabiliti, con proporzionamento in base al numero di ore di prestazione lavorativa effettuate dal dipendente nell'Ente;

La retribuzione connessa allo svolgimento di particolari progetti, incarichi o responsabilità ed eventuali indennità turno/disagio/maneggio valori, reperibilità saranno riconosciute e liquidate dall'Ente che le ha disposte.

ART.6 – Rimborso spese di viaggio

Per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, la dipendente convenzionata viene autorizzata all'uso del proprio automezzo.

L'Unione Val Tiglione non dispone infatti di autovetture di servizio da destinare a quell'esclusivo fine e i tre Enti non sono collegati da idonei mezzi pubblici di trasporto.

Per tale motivo, alla dipendente sarà corrisposto, per accedere ai Comuni convenzionati, il rimborso delle spese di viaggio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni.

Tali spese di viaggio, necessarie per accedere alla sede del servizio, saranno a carico del Comune di Mombercelli, del Comune di Vinchio e del Comune di Agliano Terme, sulla base di specifica e documentata richiesta del dipendente. La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede dell'Ente di appartenenza seguendo il tracciato viario più breve, comprendendo naturalmente anche il viaggio di ritorno.

ART.7 – Periodo di riposo giornaliero, ferie, malattia

Il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà avvenire nell'osservanza della disciplina normativa e contrattuale e dovrà tenere conto del doppio impegno lavorativo.

Le ferie annuali e gli altri congedi dovranno essere usufruiti nello stesso periodo o negli stessi periodi, fermo restando l'obbligo contrattuale contemporaneo di due settimane consecutive.

Le ferie e gli altri congedi sono concessi dall'Unione Val Tiglione che, ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra gli Enti, comunicherà l'assenza ai Comuni convenzionati.

In caso di malattia la dipendente effettuerà le previste comunicazioni all'Unione Val Tiglione con le modalità di cui alla vigente normativa. L'Unione, ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra gli enti, comunicherà lo stato di malattia ai Comuni Convenzionati.

I permessi studio eventualmente richiesti ed altri eventuali ulteriori congedi, verranno ripartiti tra gli Enti secondo il seguente criterio:

- 33,34 % a carico dell'Unione Val Tiglione e Dintorni;
- 33,34 % a carico del Comune di Mombercelli;
- 16,66 % a carico del Comune di Vinchio;
- 16,66 % a carico del Comune di Agliano Terme

ART.8 – Risoluzione

Prima della scadenza stabilita dall'art. 2 ciascun Ente ha facoltà di recedere dalla presente convenzione.

Il recesso dal presente accordo convenzionale è subordinato all'osservanza del periodo di preavviso di almeno 30 giorni solari e dovrà essere comunicato a mezzo raccomandata A/R o PEC, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi.

Con il recesso di una delle parti, l'accordo convenzionale cesserà di produrre qualsiasi effetto dal primo giorno successivo al periodo di preavviso ovvero, nel rispetto del periodo di preavviso stesso, dal giorno individuato nell'atto di recesso.

La convenzione sarà risolta altresì nei seguenti casi:

- Per cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;
- Per scadenza della presente convenzione.

ART.9 – Definizione delle controversie

L'eventuale contenzioso tra gli Enti è demandato ad un collegio composto da cinque membri: i Segretari Comunali degli Enti interessati più un quinto soggetto scelto dai Comuni.

ART.10 – Norme finali

Ai sensi del D.lgs. n.196/2003 e s.m.i. l'Unione Val Tiglione e Dintorni è incaricata del trattamento dei datirelativi.

Per quanto non previsto dal presente accordo, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale del comparto Regioni – autonomie locali nazionale.

Letto, approvato e sottoscritto

PER LA COMUNITA' COLLINARE
UNIONE VAL TIGLIONE E DINTORNI

Zacco dott. Alfio Tommaso

PER IL COMUNE DI MOMBERCELLI

Fragalà dott. Domenico

PER IL COMUNE DI VINCHIO

Zogo dott.ssa Chiara Rosalia

PER IL COMUNE DI AGLIANO TERME

Borio dott.ssa Barbara

Per accettazione

La dipendente